



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia conforme all'originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 26-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18:30**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

Loi Diego	P	Ledda Gian Luca	P
Soru Diego	A	Atzori Caterina Maria	P
Rundine Antonio	P	Pinna Giovanni	P
Pani Giovanni Maria	P	Bellinzas Francesco	A
Citroni Francesca	P	Licheri Daniela	A
Caratzu Vittorio	A	Putzolu Stefano	A
Corona Alessandro	P		

ne risultano presenti n. **8** e assenti n. **5**.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

Il Consiglio Comunale

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

1. la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito **TU**), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
2. per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
3. secondo l'articolo 24 del **TU**, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;

4. in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
5. a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
6. assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);

Accertato che:

1. gli Enti inseriti nell'elenco del gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:
 - IRRILEVANZA, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- IMPOSSIBILITÀ di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Rilevato che nelle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, sono allegate le schede tecniche predisposte dalla Corte che costituiscono un “modello standard dell'atto di ricognizione” da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti

Vista la deliberazione G.M. nr. 28 del 28/03/2013 avente per oggetto: “Ricognizione organismi, Enti e Società controllate e partecipate ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2016”

Accertato, quindi, che sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, il Comune di Santu Lussurgiu non ha organismi partecipati sia direttamente sia indirettamente;

Rilevato che l'assenza di organismi partecipati da razionalizzare non richiede il parere dell'organo di revisione sul presente atto;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con n. 8 consiglieri presenti e votanti, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di dare atto che il Comune di Santu Lussurgiu non ha organismi partecipati sia direttamente sia indirettamente;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000 con ulteriore unanime votazione in forma palese, con n. 8 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. **28** del **22-09-2017** avente ad oggetto **Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 22-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 22-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

L'impiegata incaricata, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

☒ con prot. n. **6818** del **03-10-2017** è pubblicata all'Albo Pretorio al n. **922**, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal **03-10-2017** al **18-10-2017**

Santu Lussurgiu, 03-10-2017

L'impiegata incaricata
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,

L'impiegata incaricata